



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



oo

ORDINANZA N. 4 del 22 APRILE 2024

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

STAGIONE 2024

Legge Regionale 16 gennaio 2024 n. 1 - Legge di stabilità regionale
2024-2026, art. 15 – Rafforzamento delle misure antincendio

Integrazione Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/04/2024

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile,
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 N° 225 e s.m.i.:

Richiamata la propria Ordinanza n. 3 del 04/04/2024 ad oggetto “Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti – Stagione 2024”;

Visto l’art. 15 della legge regionale 16/01/2024 n. 1 – legge di stabilità regionale 204-2026, in materia di rafforzamento delle misure antincendio;

Visto il D.A. 15/03/2024, n. 114, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, che in ossequio a quanto disposto dal predetto art. 15, comma 1, della L.R. 16/01/2024 n. 1, indica le date di apertura e chiusura della **campagna antincendio boschivo con inizio il 15 maggio e termine il 31 ottobre;**

Visto l’art. 2 del D.A. 02/04/2024, n. 26, dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha disciplinato le modalità di attuazione delle previsioni di cui al citato art. 15 della L.R. 16/01/2024, n. 1;

Vista la circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024, emanata dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e

della pesca mediterranea, riguardante le disposizioni di cui all'art. 2 del D.A. del 02/04/2024, n. 26, che stabilisce i contenuti delle ordinanze sindacali nonché il procedimento amministrativo da adottare al fine di consentire una razionale ed efficace attuazione di quanto previsto dal legislatore;

Ritenuta per quanto sopra la necessità di integrare quanto previsto nella precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/04/2024, fatte salve tutte le disposizioni e le previsioni in essa contenute;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale";

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Art. 1

Tutti i proprietari possessori e/o affittuari ed a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate vicinanze di centri abitati, o zone antropizzate e/o ad aree boschive, sono obbligati a procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15 Maggio 2024**, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca, e più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di innesco incendi.

L'obbligo è altresì esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonia o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

Art. 2

I soggetti di cui all'art. 1, obbligati agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza Sindacale ed a quelli previsti nell'Ordinanza Sindacale 3 del 04/04/2024, e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (**massimo 15 maggio**), sono tenuti a dare comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso tale termine il Comune, per il tramite della Polizia Locale, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti nelle Ordinanze. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la contestazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

SANZIONI

- 1) Nel caso di accertata inosservanza degli obblighi di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà applicata una sanzione da € **125,00 ad € 500,00**, determinata ai sensi del comma 3, art. 29 del D.Lgs 30/04/1992, n° 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);
- 2) In ogni caso la mancata osservanza di quanto disposto nelle Ordinanze, che determini procurato incendio o solamente potenziale innesco con rilevanza ai fini della pubblica incolumità e/o danneggiamento di beni ed aree boschive comporterà:
 - a) L'applicazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 21/11/2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", di una sanzione amministrativa non inferiore ad € **1.032,00** e non superiore ad € **10.329,00**, per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 (**procurato incendio**);
 - b) L'applicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 06/04/1996, n. 16 "*Riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione*", di una sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,00 ad € 258,00**. In caso di incendio la stessa sanzione sarà applicata ad ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato e sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento dei danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale.

L'inosservanza comporterà inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- Che in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, è di primaria importanza la collaborazione di ogni cittadino;
- **Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o per qualsiasi reale emergenza è tenuto a darne comunicazione chiamando direttamente il NUMERO UNICO EMERGENZE 112**, attivo nella Regione Siciliana.

Di seguito si riportano i tradizionali numeri di emergenza delle Amministrazioni interessate:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Questura tel. 113
- Arma Carabinieri tel. 112
- Distaccamento Forestale di Sortino tel. 0931/953695
- Comando Polizia Municipale di Ferla tel. 0931/870207

DISPONE

- Il recepimento integrale di quanto previsto nella Circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024, emanata dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, riguardante le disposizioni di cui all'art. 2 del D.A. del 02/04/2024, n. 26

- Che la presente Ordinanza integra quanto disposto nella precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/04/2024;
- Che la presente Ordinanza, in applicazione della L.R. n. 22/08 e successive modifiche ed integrazioni venga: pubblicata nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.ferla.sr.it>

Le Forze dell'ordine e la polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Siracusa, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siracusa, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, al Comandante della Stazione Carabinieri di Ferla, al Comando di Polizia Municipale di Ferla, al Distaccamento Forestale di Sortino (SR).

AVVISA

Avverso alla presente Ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, 22 aprile 2024

Il Sindaco
Dott. Michelangelo Giansiracusa